



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Bilancio di previsione per l'anno 2011, relazione previsionale e programmatica 2011-2013 e bilancio pluriennale 2011 - 2013 – Approvazione degli schemi.

L'anno duemilaundici, addì uno del mese di Luglio alle ore 15.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

|   |              |               |              | Presenti | Assenti |
|---|--------------|---------------|--------------|----------|---------|
| 1 | NATALICCHIO  | Antonio       | Sindaco      | Si       |         |
| 2 | TEMPESTA     | Pasquale      | Vice Sindaco | Si       |         |
| 3 | BRANCATO     | Andrea        | Assessori    | Si       |         |
| 4 | STUFANO      | Cosmo Damiano | Assessori    | Si       |         |
| 5 | ALBRIZIO     | Agostino      | Assessori    |          | Si      |
| 6 | GIANGREGORIO | Nicola        | Assessori    | Si       |         |

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

**LA GIUNTA**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- che ai sensi degli articoli 170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 al bilancio annuale di previsione devono essere allegati un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni ed una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
- che l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 elenca gli altri documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

VISTO il D.P.R. 31/1/1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 3/8/1998, n. 326 con cui è stato approvato il Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali di cui all'art. 160, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2011, nonché gli schemi di relazione previsionale e programmatica 2011-2013 e di bilancio pluriennale 2011-2013 sono stati redatti in conformità e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, nonché dei principi e delle norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO opportuno non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124 dell'art. 1 della legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 1, comma 107, della legge 13/12/2010 n. 220 il quale stabilisce che *«Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno»*;

VISTO il D.P.C.M. 23-3-2011 avente ad oggetto *«Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011»*;

RILEVATO che gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 sono stati regolarmente conseguiti;

#### DATO ATTO

- che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli obiettivi programmatici del saldo finanziario in termini di competenza mista sono dimostrati dall'allegato prospetto A;
- che le previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I, II e III) e delle spese correnti (titolo I) iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale 2011-2013, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale (riportate nell'allegato prospetto B), garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che sancisce: *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;*

VISTO che l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 prevede: *«In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;*

VISTO l'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: *«In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*

VISTO l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale stabilisce che: *«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente»;* con la precisazione che ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 31/5/2010 n. 78 la disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010;

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale sancisce che *«A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio»;*

VISTO l'art. 9, comma 17, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone che *«Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203»*

#### VERIFICATO

- che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2011 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013 si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa di personale imposte dai vincoli di legge;
- che le previsioni di competenza iscritte nello schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 assicurano la riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio finanziario 2010;
- che l'incidenza delle spese di personale, calcolata sulla base delle previsioni di competenza, è inferiore al 40% delle spese correnti;

VISTO l'art. 6 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ed in particolare i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14;

CONSTATATO che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2011 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013 si è tenuto conto delle riduzioni di spesa imposte dai vincoli di legge ed in particolare dall'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che il termine di deliberazione del bilancio può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

RILEVATO che la Conferenza Stato-Città nel corso della riunione del 30/6/2011 ha dato via libera alla proroga dei termini per l'approvazione, decidendo lo slittamento al 31/8/2011;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: «*Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato* »;

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale dispone che: «*Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)*»;

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) il quale stabilisce che «*Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario, che così si esprime: «*parere favorevole in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata; parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai responsabili dei vari servizi dell'ente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. Ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 13/12/2010 n. 220, le previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I, II e III) e delle spese correnti (titolo I) iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale 2011-2013, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale, garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo programmatico in termini di competenza mista del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 risulta comunque necessario porre in essere le azioni utili al miglioramento del saldo finanziario previste dall'art. 28, commi 2 e 2-bis, della legge 23/12/1998 n. 448, nonché attuare, di concerto con il dirigente del Settore Gestione del Territorio, una rigorosa programmazione dei pagamenti delle spese in conto capitale (titolo II della spesa), allo scopo di realizzare un consistente contenimento degli stessi pagamenti nel triennio 2011-2013*»;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi e palesi

## DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2011, lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011-2013 e lo schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, che si allegano tutti al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la situazione corrente presenta l'obbligatorio equilibrio della gestione;
3. di dare atto
  - che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli obiettivi programmatici del saldo finanziario in termini di competenza mista sono dimostrati dall'allegato prospetto A;
  - ~~che le previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I, II e III) e delle spese correnti (titolo I)~~ iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e nel bilancio pluriennale 2011-2013, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale (riportate nell'allegato prospetto B), garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno;
4. di dare atto
  - che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2011 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013 si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa di personale imposte dai vincoli di legge;
  - che le previsioni di competenza iscritte nello schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 assicurano la riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio finanziario 2010;
  - che l'incidenza delle spese di personale, calcolata sulla base delle previsioni di competenza, è inferiore al 40% delle spese correnti;
5. di dare atto che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2011 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013 si è tenuto conto delle riduzioni di spesa imposte dai vincoli di legge ed in particolare dall'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione economico-finanziario per il parere previsto dal combinato disposto degli articoli 174, comma 1, e 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.
7. di curare e disporre la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all'organo consiliare, unitamente alla relazione dell'organo di revisione economica finanziaria, nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità.
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to A. NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to V. PALMIERI

Prot. N. 951

il 6 LUG. 2011

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi 6 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE     SETTORE

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo,    

IL SEGRETARIO GENERALE  
*[Signature]*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da      
al     come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi,    

IL SEGRETARIO GENERALE